

UNICREDIT PREVIDENZA P.I.P. CRV

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione di UniCredit Allianz Vita S.p.A.

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa di “UNICREDIT PREVIDENZA P.I.P. CRV - Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione di UniCredit Allianz Vita S.p.A.” ed è aggiornato al 31 marzo 2023.

1. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

I contributi versati dall’Aderente alle Forme Pensionistiche Complementari di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007 sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a Euro 5.164,57. Se l’Aderente è un lavoratore dipendente ai fini del predetto limite si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Qualora l’Aderente sia iscritto a più Forme Pensionistiche Complementari, nel calcolo della deduzione si deve tener conto del totale dei contributi versati.

Il limite annuo di Euro 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle Forme Pensionistiche Complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l’importo da esse non dedotto.

Non è deducibile dal reddito complessivo il TFR eventualmente destinato alle Forme Pensionistiche Complementari e pertanto la somma corrispondente non viene conteggiata ai fini del limite massimo deducibile di Euro 5.164,57.

Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e, comunque, per un importo non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno.

Comunicazioni dell’Aderente dei contributi non dedotti

L’Aderente comunica alla Forma Pensionistica Complementare entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il versamento contributivo viene effettuato – ovvero, se antecedente, entro la data in cui sorge il diritto alla prestazione - i versamenti che non sono stati dedotti o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tali somme verranno escluse dalla base imponibile per la determinazione dell’imposta dovuta all’atto dell’erogazione della prestazione.

Reintegro di sommerogate a titolo di anticipazioni

Le somme versate dall’Aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l’importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di Euro 5.164,57). Sulle somme eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata all’atto della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato (non dedotto).

Premio di produttività versato alla previdenza complementare

Al lavoratore che scelga di sostituire, in tutto o in parte, i premi di risultato con contributi alle forme di previdenza complementare di cui al D.lgs. n. 252 del 2005, deve riconoscersi la totale esenzione sui contributi così versati dall'imposta sul reddito di lavoro dipendente e dall'imposta sostitutiva del 10%, anche se eccedenti il limite massimo di deducibilità fiscale di Euro 5.164,27 (l'agevolazione massima dovrebbe poter pertanto arrivare fino ad Euro 8.164,27); inoltre, la quota parte di prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare derivante dai contributi versati in sostituzione dei premi di risultato andrà ad incrementare la parte delle predette prestazioni che si considera essere già stata assoggettata ad imposta, così divenendo anch'essa esente da tassazione.

La soglia massima di reddito di lavoro che il lavoratore dipendente deve aver conseguito nell'anno precedente a quello di percezione dei predetti premi per poter accedere al regime agevolato è di Euro 80.000.

2. REGIME FISCALE DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI INDIVIDUALI ATTUATE MEDIANTE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA (PIP) IN FASE DI ACCUMULO

Per le Forme Pensionistiche Complementari Individuali attuate mediante Contratti di Assicurazione sulla Vita, il risultato netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20%, si determina per ciascun contratto sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno - ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione - diminuito dei versamenti nell'anno, il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.

Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati oltreché di obbligazioni emesse da Stati o entri territoriali di Stati facenti parte della c.d. white list eventualmente presenti negli attivi sottostanti i comparti, in quanto tali titoli sono tassati al 12,50%.

Tale regime si applica anche nel caso in cui l'Aderente si avvalga della facoltà di richiedere l'accesso alla prestazione oltre l'età pensionabile.

L'eventuale risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova in essi capienza.

3. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007 e corrisposta in forma di capitale (erogabile, in generale, nel limite massimo del 50% del montante finale accumulato) è assoggettata a una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a Forme Pensionistiche Complementari (a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi), con un limite massimo di riduzione del 6%.

Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

La parte imponibile della predetta prestazione pensionistica è rappresentata dall'ammontare della stessa al netto dei rendimenti finanziari che hanno già scontato l'imposta sostitutiva del 20% (con una riduzione della tassazione al 12,5%, per la parte di rendimento generato dall'investimento in titoli di Stato italiani ed equiparati) nonché dei contributi non dedotti.

Prestazioni in forma di rendita

La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007 e corrisposta in forma di rendita è assoggettata a una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a Forme Pensionistiche Complementari (a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi), con un limite massimo di riduzione del 6%.

Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

La parte imponibile della predetta prestazione pensionistica è rappresentata dall'ammontare della stessa al netto dei rendimenti finanziari che hanno già scontato l'imposta sostitutiva del 20% (con una riduzione della tassazione al 12,5%, per la parte di rendimento generato dall'investimento in titoli di Stato italiani ed equiparati) nonché dei contributi non dedotti.

I rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita erogata sono assoggettati annualmente all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% applicata alla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari.

I proventi riferibili a titoli pubblici italiani e a titoli obbligazionari equiparati sono soggetti a una minore tassazione (12,5%) attraverso la riduzione della relativa base imponibile (nella misura del 48,08%).

Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale. Per montante finale accumulato deve intendersi il montante effettivamente esistente senza tener conto delle somme già erogate per anticipazione e non reintegrate.

Avvertenza

In caso di trasferimento da altra Forma Pensionistica Complementare, l'eventuale quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva IRPEF delle prestazioni in rendita.

Parimenti, ai fini della tassazione, le quote di TFR, maturate entro il 31/12/2006 e successivamente conferite alle Forme Pensionistiche Complementari concorreranno ad incrementare convenzionalmente le posizioni individuali in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito.

I soggetti già iscritti prima del 29 aprile 1993 a una Forma Pensionistica istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n. 421, possono alternativamente richiedere:

- la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in capitale (ivi compresa, dunque, la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007), applicando anche sul montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007 il regime tributario vigente al 31 dicembre 2006;
- l'applicazione delle nuove regole - di cui al Decreto Legislativo 252/2005 - in materia di prestazioni, mantenendo, ai fini fiscali, la distinzione fra il maturato prima e dopo l'entrata in vigore del predetto Decreto Legislativo, applicando al primo la disciplina fiscale vigente al 31 dicembre 2006 e sul secondo il nuovo regime.

Anticipazioni

Le anticipazioni sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per le quali vengono erogate.

In particolare, sulle somme erogate a titolo di anticipazione, al netto dei rendimenti già assoggettati all'imposta sostitutiva nonché dei contributi non dedotti, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del:

- **15%**, ridotta progressivamente di una quota pari a 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6%, nel caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- **23%** nel caso di richiesta di anticipazione per:
 - acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
 - ulteriori esigenze dell'Aderente.

Riscatti

Sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale, al netto dei rendimenti che hanno già scontato l'imposta sostitutiva nonché dei contributi non dedotti, è applicata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del:

- **15%**, ridotta progressivamente di una quota pari a 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione del 6%, in caso di riscatto nella misura:
 - del 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa dell'Aderente con conseguente inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - del 100% della posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente dell'Aderente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa dell'Aderente con conseguente inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
 - del 100% della posizione individuale maturata, in caso decesso dell'Aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.
- **23%**, in caso di riscatto per cause diverse da quelle sopra descritte.

Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale a condizione che avvengano a favore di Forme Pensionistiche Complementari disciplinate dal Decreto Legislativo 252/2005.

Prestazioni in forma di Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

La parte imponibile della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, viene assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. L'Aderente ha facoltà di non avvalersi di questa tassazione sostitutiva indicandolo espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita integrativa temporanea anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Ai fini della determinazione della parte imponibile, le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, prioritariamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.